



Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

**DELIBERAZIONE N°. 20
DEL 20.12.2023**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre' addì venti del mese di dicembre alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PERSI Franco	X	
2	RITONDALE CARMELO	X	
3	BIGIORNO LUCA	X	
4	LOVAZZANO AURELIO		X
5	MASANTE ADELE	X	
6	TRAVERSO DAVIDE	X	
7	VAGHINI SARA		X
8	CAREGA MAURIZIO AGOSTINO	X	
9	NOBILE DELFINO	X	
10	TASSINARIO LUCIA	X	
11	MAGAROTTO SILVANO	X	
TOTALE		9	2

Presiede il Sig. Franco PERSI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa alla seduta il Dott. Musso Giorgio, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Persi Franco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c.7 D.L. 1° Ottobre 2007, n. 159 , che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ;

Dato atto che l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risultata dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che, ai sensi del comma 4, la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento;

Ricordato che :

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all' IRPEF o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF , con un' aliquota non superiore allo 0,2 %;
- il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8 %, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- è attribuita al Consiglio Comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all' Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità) prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

- a norma della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – “Legge di Bilancio 2017 “, il predetto blocco dell'aumento delle aliquote e tariffe era stato confermato per l'anno 2017;
- ai sensi dell'art. 1 co. 37 lett. A) della legge 205/2017 – “Legge di Bilancio 2018“, il predetto blocco era stato confermato anche per l'anno 2018;
- la Legge n.145 del 30.12.2018 “Legge di Bilancio 2019“, consentiva la possibilità di aumentare i tributi e le addizionali per l'anno 2019;

Visto l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni della L. 22/12/2011 n. 214 che stabilisce che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre dell'anno precedente;

Dato atto che:

- con deliberazione C.C. n. 3 del 02/03/2012 è stato approvato il regolamento con cui veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF, mediante applicazione dell'aliquota unica, nella misura dello 0,4% del reddito imponibile, con previsione di una fascia esente per redditi fino ad e 10.000,00;
- con deliberazione C.C. n. 18 del 25/10/2013 al fine di garantire gli equilibri di bilancio, era stata rideterminare tale l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF, relativamente all'anno 2013 nella misura dello 0,8%;

Ritenuto di confermare l'aliquota dello 0,8% per l'anno 2024;

Dato atto, altresì, del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del presente atto;

Visti:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE, ai sensi della normativa richiamata in narrativa, per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale IRPEF in vigore nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

DI INCARICARE il responsabile di servizio di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al presente deliberato;

DI DICHIARARE, Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Il Sindaco
F.to Persi Franco

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Musso Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il 27.12.2023 all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Villalvernia, 27.12.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Musso Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

Il Segretario Comunale
Dr. Musso Giorgio

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.lgs 18/8/2000 n. 267.

Villalvernia, 27.12.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Musso Giorgio

Copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo.

Villalvernia, 27.12.2023

Il Segretario Comunale
Dr. Musso Giorgio